



Roma, 8 luglio 2026

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali

Al Ministero della Giustizia

On. Ministro della Giustizia

Ill.mo Capo di Gabinetto

Ill.ma Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Ill.ma Direttore Generale del Personale e della Formazione

e, per conoscenza, alla Commissione di Garanzia dell'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Oggetto: formale proclamazione dello stato di agitazione del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria e richiesta di attivazione della procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e dell'articolo 5 dell'Accordo collettivo nazionale 8 marzo 2005 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali per il comparto Ministeri.

Le scriventi Organizzazioni sindacali CONFSAL UNSA, CISL FP, CONFINTESA FP, UIL FP Giustizia e FLP, firmatarie del CCNL Comparto Funzioni Centrali e del Contratto collettivo nazionale integrativo stralcio sulle famiglie professionali del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 aprile 2026, unitamente alla connessa Intesa di pari data, premettono quanto segue.

Il contratto integrativo del 29 aprile 2026 definisce, in attuazione dell'articolo 18 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 e nell'esercizio della riserva che gli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 assegnano alla contrattazione collettiva, le famiglie professionali e le relative competenze del personale dell'amministrazione giudiziaria, e costituisce il presupposto



contrattuale delle procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato nell'ambito del PNRR, perfezionatesi con le immissioni in ruolo del 1° luglio 2026.

L'articolo 6 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, in corso di conversione, ha introdotto negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 la previsione per cui il personale già addetto all'ufficio per il processo è impiegato in via ordinaria nelle attività di supporto al magistrato, salvo i casi di urgente e comprovata necessità, così disciplinando per via legislativa e unilaterale l'impiego e la destinazione di un personale il cui inquadramento e le cui competenze le parti avevano appena definito in sede negoziale.

Con nota unitaria del 10 giugno 2026 le scriventi hanno rappresentato al Ministro della Giustizia e al Viceministro con delega al personale la gravità, ad avviso delle scriventi, di tale intervento, chiedendo l'immediata convocazione di un tavolo di confronto e preannunciando, in difetto, il ritiro della sottoscrizione del contratto integrativo.

All'esito dell'incontro del 17 giugno 2026 il Ministro della Giustizia ha assunto l'impegno di proporre, in sede di conversione del decreto-legge, un testo compiutamente in linea con i contenuti dell'accordo del 29 aprile 2026 dal medesimo sottoscritto.

A tale impegno ha fatto seguito, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione tuttora in corso presso il Senato della Repubblica (A.S. 1939), la presentazione da parte dei Relatori dell'emendamento 6.7 all'articolo 6, che riformula il comma introdotto negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 151/2022 prevedendo l'impiego del personale nelle attività dell'ufficio per il processo e nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto, con presidio soltanto residuale delle attività attribuite alle cancellerie.

Le scriventi valutano tale proposta un passo avanti significativo, in quanto reintroduce il rinvio alla contrattazione collettiva e ripristina la distinzione tra le funzioni ordinarie dell'ufficio per il processo e il presidio meramente residuale delle attività di cancelleria.

La proposta resta tuttavia allo stato non approvata e non elimina in radice la fonte legislativa della disciplina di una materia riservata alla contrattazione.

Nelle more, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato, con delibera del 24 giugno 2026 assunta nell'ambito della pratica 47/VV/2026, proprie linee guida sull'ufficio per il processo che si spingono a prescrivere limiti quantitativi all'impiego del personale stabilizzato nelle attività



amministrative, con una soglia oraria del trenta per cento priva, ad avviso delle scriventi, di qualsivoglia fondamento normativo e contrattuale, e ha successivamente richiesto ai Presidenti dei Tribunali, con nota della Settima Commissione del 6 luglio 2026, protocollo P13026/2026, la comunicazione dei provvedimenti adottati dai dirigenti amministrativi sulla destinazione del personale, al dichiarato fine di verificarne la conformità alle proprie linee guida.

Tali atti incidono su materie che l'articolo 110 della Costituzione riserva al Ministro della Giustizia, il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 alla dirigenza degli uffici e gli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 165/2001 alla contrattazione collettiva, come confermato dalle linee guida emanate il 26 giugno 2026 dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione, trasmesse ai vertici degli uffici giudiziari con nota prot. m_dg.DOG.26/06/2026.0135643.U.

Il 7 luglio 2026 le scriventi hanno assunto una posizione unitaria a difesa del contratto collettivo e dei lavoratori dell'amministrazione giudiziaria, rimasta priva di riscontro risolutivo.

Il confronto sin qui svolto con l'Amministrazione, nelle forme della nota del 10 giugno, dell'incontro del 17 giugno e della successiva interlocuzione, vale altresì quale esperimento delle procedure di raffreddamento richiamate dall'articolo 5, comma 1, dell'Accordo 8 marzo 2005.

La controversia ha per oggetto la lesione delle prerogative della contrattazione collettiva e degli assetti definiti dal contratto integrativo del 29 aprile 2026, in ragione della mancata soppressione, in sede di conversione, delle disposizioni introdotte dall'articolo 6 del decreto-legge 100/2026 negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 151/2022 in materia di impiego del personale, della mancata adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la piena e uniforme applicazione negli uffici del contratto integrativo del 29 aprile 2026 e delle linee guida ministeriali del 26 giugno 2026 quali fonti regolatrici dell'impiego e delle mansioni del personale, nonché del mancato esercizio, a tutela dell'organizzazione dei servizi e dell'autonomia gestionale della dirigenza amministrativa, delle attribuzioni che l'ordinamento riserva al Ministro della Giustizia a fronte di atti di terzi incidenti sulle medesime materie.

Le vie ordinarie del confronto risultano esperite senza esito risolutivo.

Le scriventi Organizzazioni sindacali proclamano pertanto formalmente, con il presente atto, anche a formalizzazione della posizione unitaria assunta il 7 luglio 2026, lo stato di agitazione del personale



non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria e, trattandosi di controversia sindacale di rilievo nazionale inerente alla contrattazione integrativa a livello di amministrazione,

chiedono

al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di provvedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale 8 marzo 2005, alla convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della presente, indicando sin d'ora quali obiettivi della procedura:

- a) l'assunzione a verbale dell'impegno del Governo a sostenere, in sede di conversione del decreto-legge 100/2026, in via prioritaria la soppressione delle disposizioni introdotte dal relativo articolo 6 negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 151/2022 in materia di impiego del personale, con ripristino del testo previgente e piena restituzione della disciplina dell'impiego e delle mansioni alla sede contrattuale; in via subordinata, l'approvazione dell'emendamento 6.7 dei Relatori, che reintroduce il rinvio alla contrattazione collettiva di comparto e la residualità del presidio delle attività di cancelleria; in ogni caso, una formulazione che faccia espressamente salve le competenze definite dal contratto integrativo del 29 aprile 2026 e la riserva di contrattazione di cui agli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 165/2001;
- b) l'adozione da parte del Ministero della Giustizia, in attuazione dell'impegno assunto con lo stesso contratto integrativo ad assicurarne la piena conoscenza e applicazione, di ogni iniziativa idonea a garantirne l'uniforme applicazione negli uffici, unitamente alle linee guida ministeriali del 26 giugno 2026, quali fonti regolatrici dell'impiego e delle mansioni del personale;
- c) l'assunzione da parte del Ministro della Giustizia di ogni iniziativa istituzionale a tutela delle proprie attribuzioni e dell'autonomia gestionale della dirigenza amministrativa;
- d) la calendarizzazione di un tavolo permanente di monitoraggio sull'attuazione dell'accordo.

Con riserva, in caso di esito negativo del tentativo, di ogni conseguente iniziativa nelle forme e nei termini di legge.

UNSA CONFISAL
BATTAGLIA

CISL FP
MARRA

CONFINTESA FP
RATTI

UIL FP GIUSTIZIA
MANNA

FLP
CEFALO